



COMUNE DI FOLIGNO



PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA
IN VARIANTE AL PRG'97

PARCO ARCHEOLOGICO
CIMITERO CENTRALE
QUARTIERE FLAMINIO (INA-CASA)

ELABORATO MODIFICATO A SEGUITO CONTRODEDUZIONI 1, 2 e 3

| | |
|------------------|---|
| TAV. D | NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO |
|------------------|---|

GRUPPO DI LAVORO INTERAREA:

COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE: dott. arch. Luciano PIERMARINI (fino al 31/07/2016)

COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE: dott. pianificatore territoriale Vincent OTTAVIANI (dal 01/08/2016)

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE DEL PIANO: dott.ssa arch. Anna CONTI (dal 01/08/2016)

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO: dott. agr. Gianluca MASSEI, dott.ssa geol. Mariella MARIANI, geom. Luca PIERSANTI,
geom. Gaetano MEDORINI, geom. Enrico VOLPI, geom. Andrea BROCCOLO,
per. ind. Pier Giorgio METELLI, Sig.ra Franca MESA

AREA LAVORI PUBBLICI: arch. Roberto SILVESTRI, arch. Olga PINCA, ing. Francesco Maria CASTELLANI,
geom. Sabrina MONSIGNORI, geom. Mauro TONI, per. ind. Claudio OTTAVIANI

DATA: Febbraio 2019



**PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA
IN VARIANTE AL PRG'97
RELATIVO ALLE AREE DEL PARCO ARCHEOLOGICO
ED AGLI ALTRI INTERVENTI PREVISTI INTORNO AL CIMITERO CENTRALE DEL
CAPOLUOGO**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Testo aggiornato con:

- **Le modifiche introdotte a settembre 2016, di cui la Giunta Comunale ha preso atto con deliberazione n. 377 del 28/09/2016 e relative a:**
 - **i pareri necessari per l'approvazione del piano, acquisiti con le modalità di cui ai punti 4,5 e 6 della DCC n. 16 del 09/04/2014;**
 - **il recepimento di modifiche legislative sopravvenute;**
 - **le correzioni di alcuni errori materiali che non incidono sulle scelte pianificatorie.**
- **LE CONTRODEDUZIONI 1 in merito:**
 - **A - alle osservazioni presentate nell'ambito della partecipazione agli interessati all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (d.p.r. 327/2011, art. 11 e l.r. 1/2015, art. 221, comma2).**
 - **B - alle osservazioni e repliche (articolo 56, comma 13 della l.r. 1/2015).**
- **LE CONTRODEDUZIONI 2 relative alle prescrizioni impartite dalla Regione dell'Umbria con determinazione dirigenziale n. 5502, del 06/06/2017, adottata dal servizio "Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale".**
- **LE CONTRODEDUZIONI 3 relative alle prescrizioni impartite dalla Regione dell'Umbria con determinazione dirigenziale n. 11758, del 13/11/2018, adottata dal Servizio Urbanistica ed acquisita con nota, prot. num. 81746 del 20/11/2018.**
- **La correzione di alcuni errori materiali riassunti nell'allegato 1c alla relazione tecnica illustrativa**

TESTO DEFINITIVO

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

INQUADRAMENTO NORMATIVO

- 1.1 Il presente piano attuativo di iniziativa pubblica interessa una vasta area del capoluogo comunale, ricompresa fra via Piave e via III febbraio, nonché fra la infrastruttura ferroviaria e quella stradale relativa alla S.S. n. 3 Flaminia, e si sostanzia, oltretutto in alcune varianti parziali al vigente PRG'97, come specifica disciplina per i comparti ricompresi all'interno del perimetro interessato.

Articolo 2

LEGISLAZIONE E NORMATIVE

- 2.1 I programmi, le scelte attuative e le prescrizioni contenute nel piano e nelle presenti NTA hanno efficacia nell'ambito del comparto oggetto del presente strumento urbanistico attuativo.
- 2.2 Restano salve le normative generali e particolari sia urbanistiche che edilizie nonché a tutela dell'ambiente e della salute nazionali, regionali, comunali, ancorché non espressamente richiamate dalle presenti NTA e laddove non espressamente disciplinate, alle quali gli interventi edilizi sono comunque sottoposti.
- 2.3 I parametri urbanistici ed edilizi degli interventi previsti in attuazione del presente piano dovranno essere determinati sulla base del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 "Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015 n. 1" (Testo unico governo del territorio e materie correlate).¹
- 2.4 Gli interventi edilizi da realizzare nell'ambito del presente Piano Attuativo disciplinato dalle presenti norme, sono soggetti a contributo di costruzione secondo le determinazioni comunali in applicazione della legge regionale 21 gennaio 2015 n. 1 "Testo unico governo del territorio e materie correlate" e successive modifiche ed integrazioni.²
- 2.5 Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, nei comparti del piano attuativo, si applica la disciplina di cui alla D.G.R. 852/2015. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 99 del R.E., per gli aspetti applicabili e compatibili con le disposizioni prevalenti della D.G.R. 852/2015.³
- 2.6 Per i comparti ricadenti, in tutto o in parte nelle fasce di pericolosità idraulica si applicano le disposizioni di cui alle NTA del P.A.I.⁴

Articolo 3

PREVISIONI PLANIVOLUMETRICHE

- 3.1 Il Piano Attuativo non è stato redatto con previsioni planivolumetriche, e quindi non può prevedere deroghe alle distanze degli edifici dagli spazi pubblici; nei casi non espressamente previsti la distanza minima dal confine è fissata in ml 5,00. Per le distanze tra gli edifici si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del r.r. 2/2015.⁵

Articolo 4

BARRIERE ARCHITETTONICHE

- 4.1 In sede di progettazione architettonica esecutiva, in particolare per le sistemazioni a terra sia degli spazi privati che pubblici, dovrà prevedersi l'eliminazione delle barriere architettoniche nel rispetto delle vigenti normative. Eventuali percorsi pedonali dovranno avere una larghezza minima di ml 1,50.

Articolo 5

RINVENIMENTO DI ELEMENTI DI INTERESSE STORICO- ARTISTICO, ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO

- 5.1 Qualora nel corso della realizzazione delle opere di urbanizzazione o degli interventi edilizi dovessero rinvenirsi elementi di presumibile interesse architettonico, storico-artistico o archeologico, si prescrive che i proprietari delle aree, ovvero i soggetti attuatori degli interventi, unitamente ai Direttori dei Lavori, fermi restando per ciascuno le responsabilità e competenze di cui all'articolo 142 della legge regionale 21 gennaio 2015 n. 1 “Testo unico governo del territorio e materie correlate”, diano di ciò immediata comunicazione al Comune ed agli altri soggetti competenti.⁶
- 5.2 Dovrà contestualmente sospendersi l'esecuzione dei lavori sino all'ottenimento dello specifico assenso alla prosecuzione.
- 5.3 Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo nonché per eventuali trasgressioni, si rinvia alla normativa vigente.

Articolo 6

INTERVENTI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

- 6.1 In sede di rilascio dei titoli edilizi abilitativi degli immobili, dovrà essere dimostrato il rispetto della vigente disciplina in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi, di cui alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 “Testo unico governo del territorio e materie correlate” e del regolamento regionale del 18 febbraio 2015, n. 2 “Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015 n. 1”.⁷

In materia di sostenibilità ambientale si applicano, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 32, 33, 34, 35, 36 del r.r. 2/2015. Relativamente agli interventi previsti nel comparto 46, per ciascuna UMI si dovrà individuare nel progetto delle urbanizzazioni, l'ubicazione delle cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa.”⁸

Articolo 7

VALIDITÀ DEL PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA

- 7.1 Il Piano Attuativo di cui alle presenti Norme Tecniche di Attuazione ha validità decennale a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria della sua deliberazione di approvazione.
- 7.2 Il Piano Attuativo disciplinato dalle presenti norme, ad eccezione di quanto previsto dall'ultimo periodo, comma 3, articolo 11 delle presenti NTA, non presenta i requisiti previsti dall'articolo 124, comma 1, lettera a), della legge 21 gennaio 2015, n. 1 “Testo unico governo del territorio e materie correlate”, per poter realizzare la nuova edificazione con il procedimento accelerato della segnalazione certificata di inizio attività edilizia.⁹

Capo II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI SINGOLI COMPARTI, OVVERO ALLE SEZIONI
TEMATICHE

Articolo 8
ATTUAZIONE RIGUARDANTE I SINGOLI COMPARTI

- 8.1 Il piano attuativo individua n. 91 comparti (1, 2, 3a, 3b, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24a, 24b, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65a, 65b, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88) per alcuni dei quali è prevista una specifica disciplina di attuazione, ricompresa in quella relativa alle Sezioni di cui fanno parte ed indicata nei successivi articoli.
- 8.2 Per i comparti che non fanno parte di alcuna delle Sezioni tematiche di cui agli articoli successivi, si rimanda alla disciplina generale prevista nel vigente PRG'97, come appresso indicato, fatte salve le disposizioni prevalenti stabilite dalla legislazione e regolamentazione sovraordinate¹⁰:
- a) per i comparti 11, 22, 24a, 24b, 26, 39, 40, 42, 49 e 52, quelle previste per i tessuti di conservazione relativi ad edifici di interesse architettonico ambientale (sigla UC/CIAA) ed in particolare riportate all'articolo 52, comma 5, tabella C), delle NTA del PRG'97;
 - b) per il comparto 28, quella prevista dal piano di lottizzazione che interessa l'area in questione, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 186 in data 21/03/1985, e successive varianti;
 - c) per il comparto 29, quella prevista per i tessuti a completamento locale residenziale a densità alta (sigla UC/CRA) ed in particolare riportate all'articolo 52, comma 5, tabella C), delle NTA del PRG'97;
 - d) per il comparto 32, quella prevista per il sistema dei servizi per l'istruzione inferiore fino alla scuola dell'obbligo (sigla S/II) ed in particolare riportate all'articolo 26, delle NTA del PRG'97;
 - e) per il comparto 35, quella prevista per il sistema dei servizi per l'assistenza e sanità (sigla S/AS) ed in particolare riportate all'articolo 26, delle NTA del PRG'97;
 - f) per il comparto 38, quella prevista per il sistema dei servizi per il culto (sigla S/C) ed in particolare riportate all'articolo 26, delle NTA del PRG'97;
 - g) per i comparti, 15, 19, 23, 25, 27, 31, 33, 36, 37, 41, 43, 44, 48, 53, 54, 55, 56, 65a, 67, 69, 70, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 82 e 88, quelle previste per i tessuti a mantenimento residenziale a densità alta (sigla UC/MRA) ed in particolare riportate all'articolo 52, comma 5, tabella C), delle NTA del PRG'97;
 - h) per i comparti 16 e 47, quelle previste per i tessuti a mantenimento residenziale a densità molto alta (sigla UC/MRMA) ed in particolare riportate all'articolo 52, comma 5, tabella C), delle NTA del PRG'97;
 - i) per il comparto 63, quelle previste per i tessuti a mantenimento commerciale (sigla UC/MPC)¹¹ ed in particolare riportate all'articolo 52, comma 5, tabella C), delle NTA del PRG'97;
 - l) per il comparto 74, quelle previste per i tessuti a mantenimento residenziale a densità media (sigla UC/MRM)¹² ed in particolare riportate all'articolo 52, comma 5, tabella C), delle NTA del PRG'97;

- m) per il comparto 75, quelle previste per i tessuti a mantenimento residenziale a densità bassa (sigla UC/MRB)¹³ ed in particolare riportate all'articolo 52, comma 5, tabella C), delle NTA del PRG'97;
 - n) per i comparti 13, 72, 73 e 87, quelle previste per il paesaggio della pianura, ambito agricolo periurbano di pregio (sigla EP/APP) ed in particolare riportate all'articolo 32, tabella A) ed articolo 41 tabella B), delle NTA del PRG'97.
 - o) Per i comparti 20, 81, 83, 84, 86, quelle previste per il verde pertinenziale privato (sigla V/P) ed in particolare riportate all'articolo 21 delle NTA del PRG '97.
- 8.3 In tutta la superficie del comparto 50 è consentita la realizzazione della S.u.c. prevista dal PRG '97, per l'area classificata UC/MRA compresa nel comparto stesso.¹⁴
- 8.4 Nell'area classificata "UC/MpsRM" del comparto 85 è consentita la realizzazione di edilizia residenziale pubblica o sociale, unicamente nelle forme convenzionata ad iniziativa privata e/o agevolata. All'area si assegnano un indice Uf pari a 0,35 mq/mq¹⁵ e un'altezza massima di 12.50 metri".¹⁶
- 8.5 Nel comparto 65b, classificato UC/MRA, è consentito, alla sola proprietà pubblica, anche il solo insediamento di servizi collettivi SC1 "assistenza e sanità".¹⁷

Articolo 9

ATTUAZIONE RIGUARDANTE LE SEZIONI INDIVIDUATE ED I SINGOLI COMPARTI

- 9.1 Il Piano Attuativo individua n. 8 Sezioni, ognuna delle quali riguarda una tematica specifica affrontata nella progettazione, per le quali è prevista una specifica disciplina di attuazione, indicata nei successivi articoli, che dovrà essere applicata per l'attuazione dei comparti ricompresi nelle stesse.

SEZIONE I

Articolo 10

IL PARCO ARCHEOLOGICO

- 10.1 I comparti n. 4, 5 ed 8 individuano l'area interessata dal Parco archeologico (corrispondente alla classificazione V/PARCH del PRG'97 vigente); il presente piano attuativo ha la valenza di Piano Particolareggiato Esecutivo, previsto dall'articolo 21, comma 2, lettera a), delle N.T.A. del PRG'97.
- 10.1**bis** Nelle aree dei comparti 4 e 8 interessate dal passaggio degli elettrodotti ad alta tensione si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli 20 e 21, commi 3, 4 e 5.¹⁸
- 10.1**ter** Per la realizzazione degli interventi previsti sugli immobili e nelle aree sottoposte a tutela dal decreto del Ministero BB.CC.AA del 4 maggio 1995 (comparti 4 e 8), si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli 23 e 24, comma 1.¹⁹
- 10.2 L'attuazione di tali comparti è disciplinata, oltreché dalle presenti norme, anche dalle tavole 4 (*inquadramento territoriale e storico*) e 5 (*progetto dell'area di parco*) del piano attuativo, che individua la consistenza dei manufatti di servizio, le aree da acquisire al patrimonio pubblico e quelle da assoggettare ad usi particolari.
- 10.3 Nell'ambito dell'area del Parco è ammessa la sola destinazione a parco archeologico e non sono ammessi nuovi volumi edilizi salvo che per la realizzazione dei servizi minimi per l'accoglienza dei visitatori (ingresso - biglietteria - bookshop - laboratori - aula didattica - bar ristoro - servizi igienici) la segnaletica, i manufatti adibiti a scopi funzionali del parco quali gazebo "attrezzabili" (vedi particolari nella tavola 5). La

- scelta dell'ubicazione dei gazebo "attrezzabili" nei comparti 4 e 8 dovrà rispettare le disposizioni di cui ai successivi articoli 20 e 21 commi 3, 4 e 5.²⁰
- 10.4 L'attuazione dell'intervento deve prevedere la realizzazione di un collegamento pedonale con l'area a parcheggio pubblico a servizio del parco (via Flaminia Vecchia - via Sante Costantini - via Trasimeno).
- 10.5 Gli interventi sono attuati a cura e/o di concerto con la Soprintendenza ai Beni Archeologici dell'Umbria, previa espropriazione delle aree interessate; è consentito l'insediamento di attività ricadenti nella disciplina delle attività culturali e delle componenti del sistema del verde e quindi attrezzabili anche per lo sport (inteso come percorso salute) e attività ludico-ricreative, purché siano rispettate le disposizioni di cui ai successivi articoli 20 e 21, commi 3, 4 e 5²¹; la sistemazione a verde, previo parere della Soprintendenza, per la messa a dimora delle essenze vegetali, dovrà avvenire con scavo continuo tipo trincea e scegliendo le essenze arboree tra le specie consigliate e meglio descritte nella tabella di dettaglio.
- 10.6 Relativamente agli edifici esistenti nei comparti, dei quali non è prevista l'acquisizione al patrimonio pubblico, sono consentiti interventi di recupero, nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR 852/2015, nonché quella prevista all'articolo 99 del vigente Regolamento edilizio comunale.²²
- 10.7 E' consentita inoltre la messa a dimora di alberature e siepi mediante trincea di scavo e secondo indicazioni da concordare con la competente Soprintendenza e descritte nell'elaborato di progetto (per ampiezza e profondità dello scavo); anche per la scelta delle essenze arboree si farà riferimento alle specie consigliate e meglio elencate nell'elaborato di progetto;
- 10.8 Per l'attuazione dei comparti di cui sopra, si fa riferimento alle specifiche discipline nazionali e regionali di settore.
- 10.9 Per quanto non espressamente disciplinato dal piano attuativo, in riferimento ai comparti sopra individuati, si rimanda altresì a quanto previsto dall'articolo 21 delle NTA del PRG'97.
- 10.10: a) In fase di elaborazione del progetto di realizzazione del sistema di mobilità interna al parco (sentieri in terra battuta) si dovrà tenere conto della possibile interferenza con il collettore fognario (acque nere) in prossimità di via Rubicone (tratto P.te Antimo-Villa Sassonia);
- b) In fase di elaborazione del progetto di realizzazione della pista ciclo pedonale si dovrà:
- tenere conto dell'interferenza con le reti esistenti acqua e gas in prossimità di via Trasimeno, via Rubicone, via Giovanni Battista Vitelli e Via III Febbraio;
 - effettuare dei sondaggi per verificare eventuali interferenze con la rete esistente del sistema fognario, di cui non si hanno informazioni precise né per il tracciato, né per la profondità.²³
- 10.11 Per quanto riguarda la realizzazione dell'edificio di ingresso per i servizi di accoglienza al parco (aule, laboratori, ristoro, servizi ecc.) la fornitura di acqua e gas metano, nonché lo smaltimento delle acque reflue, si potrà realizzare con allacci, derivati dalle condotte principali ed al collettore fognario, esistenti lungo via Mancini.²⁴

SEZIONE II

Articolo 11

L'AREA CIMITERIALE ED IL RELATIVO VINCOLO

- 11.1 Il piano attuativo individua i comparti 1 e 7 come componenti del sistema delle attrezzature, in particolare riferiti a quelle cimiteriali (corrispondenti alla classificazione A/C del PRG'97 vigente).
- 11.2 Il comparto 1 individua l'attuale perimetro del cimitero centrale, ed è stato suddiviso a sua volta in tre sub-comparti, che specificano la parte *storica (sub-comparto 1A)*, i successivi ampliamenti del secolo scorso (*sub-comparto 1B*) e l'ampliamento recente (*sub-comparto 1C*). Per l'attuazione del comparto 1, si fa riferimento alle specifiche discipline nazionali²⁵ e regionali²⁶ di settore, nonché al Regolamento comunale di polizia mortuaria.
- 11.3 L'attuazione degli interventi in tutti i comparti sopra indicati è altresì disciplinata dagli elaborati: Tav. 8 (tipologie edilizie – stato di progetto – interventi ammissibili), Tav. 9 (sistemazione urbanistica – sistema viabilità – isolati – alberature) del piano attuativo, che individuano i manufatti da preservare o da rimuovere, gli interventi ammissibili, le aree edificabili ed i caratteri storici e tipologici da mantenere. Gli interventi di nuova realizzazione saranno subordinati alla SCIA ai sensi dell'articolo 124, co. 1, lett. a) della l.r. 1/2015, poiché disciplinati dal piano attuativo.²⁷
- 11.4 Il comparto n. 7 individua gli spazi destinati alla delocalizzazione di strutture esistenti per attività a servizio del cimitero, legate al culto dei defunti. È pertanto consentita la posa in opera di manufatti finalizzati ad attività commerciali o espositive, che non prevedano funzioni di tipo produttivo, ma che siano connesse alla commemorazione dei morti (ad esempio fiorai, marmisti, ecc, ma escluse le agenzie funerarie). In tale comparto l'attuazione è disciplinata dall'elaborato Tav. n. 10 (*spazi destinati al posizionamento delle strutture per attività a servizio del cimitero*) del piano attuativo che individua gli ingombri massimi e le tipologie edilizie e costruttive dei manufatti ammessi.
- 11.4**bis** La fornitura idrica per le strutture a servizio del cimitero di cui al precedente comma 4 sarà possibile mediante la realizzazione di nuovi allacci derivati dalla linea esistente lungo via Flaminia Vecchia. Lo smaltimento delle acque reflue potrà avvenire con allaccio al collettore esistente in via Flaminia Vecchia in prossimità dell'attuale rotatoria.²⁸
- 11.4**ter** Si dovranno prevedere spazi sufficienti per i contenitori di smaltimento dei rifiuti a servizio delle strutture di cui al precedente comma 4 nella misura di metri 3 per 1,5 di profondità.²⁹
- 11.5 Il piano attuativo individua la nuova fascia di rispetto cimiteriale, conseguente agli ampliamenti effettuati nel tempo, ridotta al limite di 50 metri, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 338 della legge 27 luglio 1934 n. 1265 come modificato ed integrato dall'art. 28 della legge 1 agosto 2002 n. 166 (L. Lunardi).³⁰
- 11.6 La realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo e/o servizi dovrà pertanto avvenire oltre i 50 m di distanza dal confine cimiteriale. Fanno eccezione le strutture da delocalizzare, per attività esistenti a servizio del cimitero e funzionali alla commemorazione dei defunti di cui al precedente comma 4.³¹
- 11.7 Per i manufatti di interesse storico architettonico compresi nell'area cimiteriale sono ammessi soltanto interventi di restauro. Le opere da realizzare sui manufatti di interesse storico artistico, come qualsiasi intervento da eseguire sulla chiesa e l'ex convento di Santa Maria in Campis dovranno essere preventivamente autorizzati

dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria, ai sensi dell'articolo 21 del d.Lgs. 42/2004.³²

SEZIONE III

Articolo 12

IL POLO SPORTIVO

- 12.1 I comparti n. 9 e 51 individuano le aree destinate a verde attrezzato per lo sport (corrispondente alla classificazione V/AS del PRG'97 vigente).
- 12.1**bis** Per la realizzazione degli interventi, nelle aree del comparto 9, sottoposte a tutela dal decreto del Ministero BB.CC.AA del 4 maggio 1995, si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli 23 e 24 comma 1.³³
- 12.2 Il comparto 9 è da considerarsi pubblico o di uso pubblico, e la sua attuazione è altresì disciplinata dalla tavola 11 *“Situazione attuale ed opere di progetto”*, che individua gli spazi già attrezzati, e quelli in corso o di futura realizzazione, con la consistenza delle aree da acquisire al patrimonio pubblico e quella degli eventuali manufatti di servizio. L'ipotesi di sistemazione prevista nel piano attuativo non ha carattere vincolante, in fase di attuazione potrà essere prevista una sistemazione diversa, che non costituisce variante alla disciplina del piano attuativo, previa approvazione di un progetto unitario di assetto come previsto nella disciplina di cui all'articolo 21 delle NTA del PRG'97.
- 12.2**bis** Per soddisfare un eventuale incremento di fabbisogno idrico determinato dalla realizzazione dei nuovi servizi per la pratica sportiva (spogliatoi ecc.) sarà necessario prevedere dispositivi di accumulo. Lo smaltimento delle acque reflue potrà avvenire con un allaccio al collettore esistente nei pressi di Villa Sassonia.³⁴
- 12.3 Il comparto 51 è da considerarsi privato, con l'eventuale possibilità di un uso pubblico; per la sua attuazione, il progetto unitario esteso a tutta l'area, previsto dal comma 2, lettera d), dell'articolo 21 delle NTA del PRG'97, diversamente da quanto indicato nel medesimo potrà prevedere i seguenti parametri:
- Superficie minima di parcheggio: 15%
 - Superficie minima attrezzata a verde: 15%
 - Superficie massima attrezzata a sport: 60%
 - Rapporto di copertura per manufatti di servizio: 10%)
- 12.4 Per quanto riguarda i comparti riferiti agli impianti sportivi, per la loro attuazione si rimanda altresì a quanto previsto dall'articolo 21 delle NTA del PRG'97.
- 12.5 Il piano attuativo individua i comparti n.ri 9 e 51 come componenti del sistema del verde che assolvono agli standards di legge.
- 12.6 Per l'attuazione dei comparti di cui sopra, si fa riferimento alle specifiche discipline nazionali e regionali di settore.

SEZIONE IV

Articolo 13

LE AREE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO

- 13.1 I comparti n. 6 e 10 individuano le aree destinate a verde di quartiere (corrispondente alla classificazione V/VQ del PRG'97 vigente); la loro attuazione è altresì disciplinata dalla tavola 12 *“Le aree attrezzate verdi esistenti e la previsione di nuove aree e percorsi verdi”*, che individua gli spazi già attrezzati, e quelli in corso o

di futura realizzazione, con la consistenza delle aree da acquisire al patrimonio pubblico e quella degli eventuali manufatti di servizio.

- 13.1**bis** Per il comparto 10, interessato dal passaggio di elettrodotti FS di alta tensione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 21 commi 3, 4 e 5.³⁵
- 13.2 Per quanto riguarda i comprati individuabili nel sistema del verde, per la loro attuazione si rimanda altresì a quanto previsto dall'articolo 21 delle NTA del PRG'97.
- 13.3 Il piano attuativo individua i comparti n.ri 6 e 10 come componenti del sistema del verde che assolvono agli standards di legge.
- 13.4 Per l'attuazione dei comparti di cui sopra, si fa riferimento alle specifiche discipline nazionali e regionali di settore.

SEZIONE V

Articolo 14

L'AREA DELL'AMBITO 2A (EX CENTRO FIERA)

- 14.1 Per l'attuazione del comparto 45, si fa riferimento alla disciplina di cui al Programma Urbano Complesso, in variante agli strumenti urbanistici generali allora vigenti ed adottati, ai sensi della legge regionale 11 aprile 1997 n. 13, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 127 del 24/09/1998, e con accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47 del 06/03/2001, nonché le due successive varianti, di cui l'ultima approvata con atto di Consiglio Comunale n. 31 del 14/06/2011.
- 14.2 A parziale integrazione e modifica della disciplina attuativa di cui al precedente comma 1, il parcheggio pubblico P5 potrà essere interessato da un intervento di riqualificazione, finalizzato alla realizzazione di livelli interrati (anche pluripiano), da destinare a spazi di parcheggio pubblici, di uso pubblico o eventualmente anche privato; tali spazi dovranno costituire un progetto unitario insieme agli spazi di parcheggio previsti nell'adiacente comparto n. 46.
- 14.3 A parziale integrazione e modifica della disciplina attuativa di cui al precedente comma 1, per l'attuazione del lotto 7 potrà essere prevista la realizzazione di livelli interrati (anche pluri piano), finalizzati alla realizzazione di spazi di parcheggio privato, nonché delle dotazioni territoriali e funzionali legate alle destinazioni d'uso ammesse per tale intervento (commerciale, direzionale).
- 14.4 Per ogni edificio da realizzare nel comparto 45, ad uso abitativo e commerciale, si dovrà prevedere uno spazio per i contenitori destinati alla raccolta differenziata della frazione organica umida e del vetro.³⁶
- 14.5 La definitiva attuazione degli interventi previsti nel comparto 45 dovrà prevedere il collegamento delle condotte acqua e gas metano, già realizzate all'interno dell'ambito 2A, con le dorsali esistenti lungo via dei Preti.³⁷

SEZIONE VI

Articolo 15

L'AREA DELL'AMBITO 2B (EX UMBRA CUSCINETTI)

- 15.1 L'attuazione del comparto n. 46 è consentita nel rispetto delle norme previste nella presente sezione, che ne costituiscono la disciplina attuativa rispetto alle previsioni urbanistiche del PRG'97. L'attuazione degli interventi previsti in questo comparto è subordinata alla stipula preliminare di una convenzione, da sottoscrivere entro 2

anni dall'efficacia del piano, ed è soggetta ai titoli abilitativi di cui al Capo III, Titolo V della l.r. 1/2015.³⁸

- 15.2 L'edificazione all'interno del comparto, con i relativi parametri urbanistici, risulta disciplinata dalla tavola 2 "Variante urbanistica", dalla tavola 15 "Sistemazione superficiale", dalla tavola 16 "Individuazione UMI" e dalla tavola 17 "Livelli entro e fuori terra – destinazioni d'uso", oltretutto dalle presenti NTA del piano attuativo."
- 15.3 Lo schema di assetto urbanistico, descritto negli elaborati di progetto, prevede la suddivisione in UMI; lo schema di utilizzo delle aree indicato nelle tavole grafiche è da ritenersi vincolante solo per ciò che riguarda i massimi ingombri.³⁹
- 15.4 Le destinazioni d'uso ammesse sono: residenziale, direzionale, commerciale, pubblico esercizio, artigianato di servizio, nel rispetto delle quantità previste nella tavola 17 del piano attuativo. Per artigianato di servizio s'intende un'attività di tipo artigianale non produttiva, ma assimilabile per analogia ad una attività commerciale (a titolo esemplificativo non esaustivo: lavanderia, stireria, barbiere, parrucchiera, ecc.). La percentuale di "edilizia residenziale pubblica" si intende soddisfatta anche con interventi convenzionati non fruitori di contributo pubblico. Qualora in fase di attuazione del piano dovessero determinarsi delle carenze per le dotazioni territoriali e funzionali, tali carenze dovranno essere eventualmente monetizzate.⁴⁰
- 15.5 Lo svolgimento dell'attività commerciale è subordinato al rispetto della normativa di settore in quanto la previsione urbanistica non precostituisce titolo per l'esercizio della o delle attività commerciali.
- 15.6 Per ogni edificio da realizzare nel comparto 46, ad uso abitativo e commerciale, si dovrà prevedere uno spazio per i contenitori destinati alla raccolta della frazione organica umida e del vetro.
- 15.7 Al fine di garantire il fabbisogno di gas dell'ambito 2B sarà necessario potenziare la rete esistente mediante la realizzazione dei seguenti interventi:
- a) prevedere l'installazione di un adeguato gruppo di riduzione (GRF di 2° salto) alloggiato in apposito armadio metallico e corredato di punto di misura fisso per il rilevamento della tensione di protezione costituito da contenitore in lega di alluminio sostenuto da palo zincato, completo di morsettiera per il collegamento dei cavi ed elettrodo di misura fisso;
 - b) prevedere la tubazione di alimentazione del GRF mediante la posa di una tubazione in MP (media pressione) derivata dalla condotta esistente lungo via Piave e la tubazione di uscita con una tubazione BP (bassa pressione) che dal comparto in esame raggiunga la tubazione esistente in via Gorizia.⁴¹
- 15.8 La fornitura dell'acqua sarà possibile con la realizzazione di una nuova condotta derivata dalla linea esistente in via Gorizia. Lo smaltimento delle acque nere sarà possibile con un allaccio al collettore principale esistente lungo via Gorizia.⁴²

Articolo 16

URBANIZZAZIONI E CONVENZIONI URBANISTICHE

- 16.1 Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte dei soggetti attuatori si dovrà procedere alla stipula di una convenzione, che disciplinerà le modalità esecutive. La convenzione individua, a carico dei soggetti attuatori, le categorie di opere di urbanizzazione primaria che devono essere eseguite, i tempi e le modalità di esecuzione, le garanzie per l'adempimento degli oneri relativi, le sanzioni a carico degli inadempimenti e le modalità di cessione gratuita al Comune. Per la formalizzazione degli impegni di cui al presente articolo si farà riferimento allo

schema tipo di convenzione urbanistica inserito tra la documentazione del Piano Attuativo.⁴³

- 16.2 La stessa convenzione potrà prevedere l'esecuzione di opere di sistemazione ed arredo che, pur non risultando a diretto servizio degli insediamenti, né aventi il carattere di opere di urbanizzazione primaria essenziali, rivestano carattere di qualificazione ambientale; in tal caso l'esecuzione potrà avvenire a scomputo parziale o totale del contributo di costruzione sulle opere di urbanizzazione secondaria.
- 16.3 Le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere eseguite in conformità al progetto esecutivo, che dettaglierà in ogni loro parte le indicazioni sommarie previste negli elaborati del piano attuativo; il progetto delle opere di urbanizzazione definirà anche il dimensionamento delle sedi viarie, dei marciapiedi e delle curve di raccordo, anche in funzione del possibile regime privatistico cui potrebbero essere assoggettate, e la loro realizzazione da parte dei soggetti attuatori avverrà sotto la sorveglianza degli uffici tecnici comunali allo scopo individuati. Il regime cui saranno sottoposte le aree e le opere di urbanizzazione sarà definito con la convenzione di cui al co. 1 dell'art. 15 ovvero prima del rilascio del relativo titolo edilizio.⁴⁴
- 16.4 Il rilascio dei titoli abilitativi riferiti alle singole UMI è subordinato alla contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria afferenti il comparto.
- 16.4bis L'attuazione dei parcheggi e delle sistemazioni superficiali previsti nei comparti 45 e 46 è subordinata alla elaborazione di un progetto unitario, a cure e spese del soggetto attuatore del comparto 46. Fatta salva la possibilità dell'Ente di attuare autonomamente l'intervento, il parcheggio pubblico del comparto 45 potrà essere realizzato dal soggetto attuatore del comparto 46. Il relativo corrispettivo potrà essere tra l'altro costituito:
- a) dalla cessione dell'area edificabile prevista nel lotto 7 del comparto 45;
 - b) dallo scomputo degli oneri relativi al contributo di costruzione delle opere previste nei comparti 45 e 46;
 - c) dalla eventuale monetizzazione degli standard relativi alle dotazioni territoriali non reperiti.

Gli accordi tra i soggetti pubblici e privati saranno regolati oltre che dalla convenzione di cui ai precedenti commi, da uno specifico accordo, finalizzato a definire le scelte, i tempi, le modalità e quanto altro sia necessario per realizzare le opere in continuità. Si dovranno inoltre stabilire i tempi e le modalità per la realizzazione dell'eventuale accesso dal sottopasso delle Condotte.⁴⁵

- 16.5 Le opere ultimate per ciascuna categoria o stralcio funzionale dovranno essere collaudate a cura e spese dei soggetti attuatori delle aree interessate da un tecnico laureato scelto dall'amministrazione Comunale fra una terna proposta dai soggetti attuatori.
- 16.6 In sede di redazione dei frazionamenti catastali, le superfici riferite alle aree ed alle infrastrutture da cedere potranno essere oggetto di modeste variazioni, in virtù della reale realizzazione delle stesse.

Articolo 17

PRESCRIZIONI EDILIZIE

- 17.1 La progettazione e l'edificazione nell'ambito del comparto, per le sistemazioni esterne, la consistenza ed ubicazione degli edifici, dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) negli elaborati grafici sono state individuate le sagome di massimo ingombro da rispettare per l'attuazione delle previsioni di piano. Non incidono sul massimo ingombro le parti di edificio definite dal r.r. 2/2015 agli articoli: 7 (area di sedime – AS); 12 (Sagoma di un edificio – Se); 18 (Altezza di un edificio – Ae);
 - b) l'utilizzazione edificatoria di ciascuna UMI deve essere corredata dalla dimostrazione del rispetto della Suc complessiva ammessa, ivi inclusa quella consentita per le varie destinazioni d'uso. In corso d'opera sono consentite variazioni in più o in meno del 5% per ciascuna UMI, nel rispetto di quella massima consentita. Una diversa ripartizione delle UMI potrà avvenire solo a seguito:
 - b.1) dell'elaborazione di un progetto complessivo che ridefinisca oltre alla nuova ripartizione delle UMI, anche le opere di urbanizzazione e le dotazioni;
 - b.2) della stipula di una convenzione che ridefinisca i nuovi accordi conseguenti e necessari all'attuazione delle previsioni modificate, in particolare in relazione alle urbanizzazioni e dotazioni;
 - c) l'altezza massima consentita per gli edifici inseriti nelle UMI A, B e C è fissata in ml. 16.30⁴⁶ ed in ml 7 per la UMI D. L'altezza viene calcolata secondo le disposizioni del r.r. 2/2015 e valutata rispetto alla quota 0,00 coincidente con il piano del parcheggio di piazzale della Pace (ex Centro Fiera).
 - d) le eventuali recinzioni degli insediamenti prospicienti gli spazi pubblici (viabilità carrabile/pedonale/ciclabile, parcheggi, verde pubblico), dovranno presentare carattere unitario ed essere eseguite in muratura, o in ferro con idonei accorgimenti nei tratti prossimi agli incroci onde favorire la visibilità;
 - e) prima dell'acquisizione del certificato di agibilità dovranno essere realizzate anche le sistemazioni esterne, da indicare nel progetto edilizio;"
 - f) è consentita la messa a dimora di essenze arboree locali, da individuare nello specifico abaco allegato al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente;
 - g) il paramento esterno, da definire in sede di progetto allegato al titolo abilitativo, nel caso venga intonacato deve essere tinteggiato perseguendo l'unitarietà dell'intervento.⁴⁷
- 17.2 La quota di imposta degli edifici di ciascuna UMI non potrà essere superiore a cm 30 rispetto a quella stabilita alla precedente lettera c, del comma 1. Le distanze da rispettare sono quelle stabilite dal r.r. 2/2015, fatta eccezione per gli interventi antistanti la linea ferroviaria per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1 e 2.⁴⁸

SEZIONE VII

Articolo 18

IL QUARTIERE FLAMINIO E GLI ALTRI EDIFICI DI VALORE TIPOLOGICO

- 18.1 Il piano attuativo individua alcuni edifici che rivestono particolare interesse dal punto di vista tipologico, ed abbisognano di una opportuna tutela, aggiuntiva rispetto a quella genericamente prevista dal vigente PRG'97; tali edifici sono stati

raggruppati in comparti, la cui loro attuazione è altresì disciplinata dalla tavola 18 *“Individuazione edifici di valore tipologico e disciplina”*.

- 18.2 I comparti numero 12, 24a e 24b individuano le aree ove insistono edifici di interesse architettonico ambientale (corrispondenti alla classificazione UC/CIAA del PRG'97 vigente). Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 852/2015 gli stessi possono essere assimilati alla categoria dell'edilizia speciale, sono classificabili come edilizia speciale, monumentale o atipica. In essi gli interventi consentiti sono esclusivamente quelli specificatamente previsti nell'allegato A della DGR sopra richiamata.
- 18.3 Il comparto 12 individua l'area interessata dal quartiere INA Casa, e pertanto gli interventi dovranno essere realizzati in modo tale da conservare il tessuto e le tipologie degli edifici esistenti. In essa si prevedono due tipi di vincolo:
- il vincolo di impianto (mantenimento delle aree di sedime attuali), fatti salvi gli edifici del vecchio mercato ed il prefabbricato esistente adibito a centro sociale, i quali possono essere oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione, con il mantenimento della tipologia e dell'uso attuale, salvo il mutamento ai fini scolastici.
 - Il vincolo tipologico, riguardante le sagome degli edifici ed i materiali di finitura (ad esempio mattoni a faccia vista, tegole marsigliesi, infissi con persiane in legno); è comunque vietata la chiusura dei terrazzi e l'aggiunta di volumi, mentre dovrà essere prevista la rimozione di ogni forma di superfetazione non compatibile con la tipologia originaria.

All'interno dell'area scolastica individuata in cartografia, sono consentite tutte le modifiche funzionali e tecnologiche, necessarie alla riqualificazione ed all'ampliamento dell'attività scolastica, pur nel rispetto delle disposizioni sopra riportate.

La struttura di protezione dei ritrovamenti archeologici di epoca romana dovrà essere preservata mantenendo i caratteri attuali.

- 18.4 I comparti numero 14, 17, 21, 34, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66 e 68 individuano i tessuti a mantenimento residenziale a densità alta, dove ricadono edifici di particolare interesse tipologico, evidenziati nella tav. 18. Queste aree assumono la classificazione UC/MRA*. Per l'attuazione di questi tessuti si applica l'articolo 52 delle NTA del PRG'97. Nei comparti classificati UC/MRA* solo gli edifici, sottoposti a vincolo tipologico, individuati nella tav. 8, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni per l'edilizia speciale o atipica di cui alla lettera d), comma 2, art. 3, allegato A alla D.G.R. n. 852 del 13 luglio 2015.⁴⁹

SEZIONE VIII

Articolo 19

LE INFRASTRUTTURE

- 19.1 Il piano attuativo individua, oltre alla viabilità esistente, anche i comparti riferiti alla nuova viabilità di progetto (rotatoria Ponte Antimo – comparto 30) e la nuova viabilità di via Po (comparto 18), di cui alle tavole n. 20 *“La rotatoria di Ponte Antimo”* e n. 21 *“La nuova viabilità e lo spazio verde di via Po”*.
- 19.2 Per quanto riguarda gli spazi e le infrastrutture relativi alla viabilità, per l'attuazione si rimanda anche a quanto previsto dagli articoli 16 e 17 delle NTA del PRG'97; parimenti, si fa altresì riferimento alle specifiche discipline nazionali e regionali di settore.

- 19.3 Il comparto n. 2 individua un parcheggio pubblico, che riveste anche la funzione di parcheggio legato all'infrastruttura cimiteriale. Il completamento dell'attuazione di tale parcheggio in ampliamento alla porzione già esistente potrà avvenire con progetto di opera pubblica di iniziativa comunale, comprensivo di eventuale procedura espropriativa per l'acquisizione della disponibilità delle aree interessate.
- 19.4 Il medesimo procedimento di attuazione potrà essere previsto anche per i comparti 3a e 3b che dal piano attuativo vengono individuati come ulteriori spazi di parcheggio anche di pertinenza dell'attrezzatura cimiteriale.
- 19.5 La realizzazione della rotatoria di Ponte Antimo:
- a) dovrà tenere conto dell'interferenza con le reti esistenti acqua, gas e fognatura in prossimità dell'intersezione stradale con via Piave, via Rubicone e via Campagnola.⁵⁰
 - b) ricade in fascia A del P.A.I. e pertanto è soggetta all'autorizzazione dell'autorità idraulica competente (Regione dell'Umbria – Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico) da acquisire in fase di progettazione definitiva dell'infrastruttura che dovrà:
 - b.1) essere corredata di uno specifico studio idraulico della zona, elaborato secondo le disposizioni dell'articolo 28, comma 2 lett. e delle NTA del PAI;
 - b.2) tenere conto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ai fini idraulici rilasciata al Consorzio Bonificazione Umbra per i lavori di sistemazione del torrente Renaro con d.d. n. 7758/2010 dell'Area Ambiente e Territorio, Servizio Difesa e Gestione Idraulica della Provincia di Perugia;
 - c) è soggetta a specifica concessione ai fini idraulici per l'occupazione di suolo demaniale ai sensi del R.D. 523/1904 da acquisire in fase di progettazione esecutiva.⁵¹
 - d) dovrà rispettare le disposizioni di cui ai successivi articoli 23 e 24.⁵²
- 19.6 Relativamente al comparto 30, interessato dal passaggio dell'elettrodotto FS di alta tensione (doppia Terna – Fossato di Vico - Foligno) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 3, 4 e 5.⁵³

CAPO III

NORME TRANSITORIE DI SALVAGUARDIA E DISPOSIZIONI RELATIVE A:

- AREE ATTRAVERSATE DAGLI ELETTRODOTTI AD ALTA TENSIONE,
- INTERVENTI ENTRO LA FASCIA DI ASSERVIMENTO ALLE FERROVIE DELLO STATO,
- AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO ARCHEOLOGICO,
- AREE SOTTOPOSTE A TUTELA PAESAGGISTICA,
- ASPETTI IDROMORFOLOGICI E SISMICI
- PRESCRIZIONI GENERALI DA RISPETTARE IN FASE DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Articolo 20⁵⁴

PRESCRIZIONI PER LE AREE ATTRAVERSATE DALL'ELETTRODOTTO 132KV "CAPPUCCINI" (gestito dalla società TERNA S.p.a.)

- 20.1 Per l'attuazione delle previsioni di piano relative ai comparti 4, 8, 11, 18, 21, 23, 87, interessati dal passaggio dell'elettrodotto 132 KV "Cappuccini", gestito dalla Società Terna S.p.a. si applicano le seguenti disposizioni normative:

- D.i.m. 21 marzo 1988, n. 449 “Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne” [S.O. n. 79 alla G.U. 5 aprile 1988];
- L. 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” [pubblicato nella G.U. del 7 marzo 2001, n. 55];
- D.p.c.m. dell'otto luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti” [pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003];
- D.m. del 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” [pubblicato nella G.U. 5 luglio 2008, n. 156 - Supplemento Ordinario n. 160].

20.2 Sulla base delle disposizioni normative, richiamate al comma 1, all'interno delle fasce di rispetto per gli elettrodotti esistenti, graficizzate nell'allegato 2 alla relazione tecnica illustrativa, dovrà essere rispettato l'obiettivo di qualità di 3 microTesla, per il valore dell'induzione magnetica. Pertanto non sarà possibile realizzarvi aree gioco per l'infanzia, né edifici ad uso abitativo o scolastico, né luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore.

Articolo 21⁵⁵

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI CHE RICADONO ENTRO LA FASCIA DI RISPETTO DELLA FERROVIA E PER LE AREE ATTRAVERSATE DAGLI ELETTRODOTTI FS AD ALTA TENSIONE

- 21.1 Per gli interventi previsti dal piano che ricadono entro la fascia di rispetto della ferrovia (comparti 45, 46, 51) si applicano le disposizioni di cui al titolo III del D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 “Nuove Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” [S.O. alla G.U. 15 novembre 1980, n. 314].
- 21.2 La fascia di rispetto e di inedificabilità ai sensi dell'articolo 49 del d.P.R. n. 753/1980 è pari a trenta metri dalla più vicina rotaia. Tale limite di inedificabilità può essere eccezionalmente derogabile, con una preventiva autorizzazione dalla società R.F.I. S.p.a. sulla base di un dettagliato progetto costruttivo.
- 21.3 Per l'attuazione delle previsioni di piano nei comparti interessati dal passaggio degli elettrodotti FS, Fossato di Vico-Foligno (doppia terna – comparti: 4, 10, 18, 25, 30, 31 32, 34, 56, 60, 63, 86) e Foligno-Giuncano (semplice terna – comparti: 4, 8, 10, 18, 21, 24a, 56, 82, 87) si applicano le seguenti disposizioni normative:
- a) il D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 (titolo III): per le fasce asservite, dove grava la servitù perpetua ed inamovibile di elettrodotto e di passaggio a favore delle Ferrovie dello Stato;
 - b) le medesime disposizioni normative, richiamate nell'articolo 20, comma 1 delle presenti norme tecniche di attuazione, per i parametri di sicurezza rispetto alle linee elettriche di alta tensione.
- 21.4 Nelle fasce asservite di cui al precedente comma 3, lettera a, graficizzate nell'allegato 2 alla relazione tecnica illustrativa, ai sensi dell'articolo 58, DPR

11/07/1980 n. 753, non possono essere realizzate opere di qualsiasi natura senza il preventivo consenso della stessa società R.F.I.;

- 21.5 Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti di cui al precedente comma 3, lettera b, si applica l'articolo 20, comma 2.

Articolo 22⁵⁶

ASPETTI IDROMORFOLOGICI E SISMICI

- 22.1 Dal punto idromorfologico e sismico le aree d'interesse del piano attuativo rientrano in una zona classificata come stabile suscettibile di amplificazione locale. In fase di progettazione (definitiva ed esecutiva) degli interventi previsti nel piano stesso, si dovrà tenere conto degli studi di microzonazione sismica di livello 3, approvati dalla Regione Umbria con D.G.R. 377/2010.⁵⁷

Articolo 23⁵⁸

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO ARCHEOLOGICO

- 23.1 Tutti gli interventi da realizzare negli immobili e nelle aree sottoposte a tutela dal decreto del Ministero BB.CC.AA del 4 maggio 1995 (comparti 4/parte, 8/parte, 9/parte, 10/parte, 11, 21/parte, 22/parte, 23, 25, 30/parte, 63, 84, 86) sono soggetti ad autorizzazione preventiva della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 42/2004 (Codice Beni Culturali).⁵⁹
- 23.2 Per i lavori di cui al comma 1 andrà individuato un archeologo che verifichi l'eventualità di ulteriori rinvenimenti di interesse archeologico, sia in fase di elaborazione progettuale che durante l'esecuzione lavori.

Articolo 24⁶⁰

AREE SOTTOPOSTE A TUTELA PAESAGGISTICA

- 24.1 Le aree di interesse archeologico (comparti 4/parte, 8/parte, 9/parte, 10/parte, 11, 21/parte, 22/parte, 23, 25, 30/parte, 63, 84, 86), individuate con decreto di vincolo del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali datato 4 maggio 1995, sono sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 142 comma 1, lett. m), d.Lgs 42/2004. Gli interventi da realizzare in queste aree e negli immobili ivi ricadenti sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell' articolo 146, dello stesso d.Lgs 42/2004.
- 24.2 La aree comprese all'interno di una fascia di 150 metri lineari dal fosso Renaro sono sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 142 comma 1, lett. c), d.Lgs 42/2004 ad eccezione delle aree perimetrate come zone omogenee di tipo "B" alla data del 6 settembre 1985. Gli interventi del piano che ricadono in queste aree sono sottoposte ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell' articolo 146, dello stesso d.Lgs 42/2004.

Articolo 25⁶¹

NORME TRANSITORIE DI SALVAGUARDIA

- 25.1 L'ambito urbano n. 2B, denominato "Il Treno" (comparto n. 46) è interessato da un procedimento di bonifica ambientale, ai sensi dell'articolo 242 del d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm. per la contaminazione da solventi organoclorurati. L'attuazione delle previsioni progettuali edilizie ed infrastrutturali sull'area interessata dalla contaminazione è condizionata dall'esito positivo del procedimento di bonifica. Ogni nuova attività da svolgere in tali aree dovrà

conformarsi alle prescrizioni che saranno dettate dall'autorità competente (Regione Umbria)

Articolo 26⁶²

PRESCRIZIONI GENERALI DA RISPETTARE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

- 26.1 Nelle aree interessate dal piano attuativo, caratterizzate da elevata vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a) delle NTA del PTCP.
- 26.2 Si stabilisce che in fase di attuazione del piano:
- a) ogni modifica delle infrastrutture a rete esistenti o la connessione alle stesse dovrà essere preceduta dall'acquisizione di un ulteriore parere tecnico di dettaglio da parte di AURI o VUS Spa;
 - b) ogni intervento puntuale o esteso dovrà essere rispettoso del Regolamento per la fornitura di acqua e gli scarichi in pubblica fognatura nei Comuni dell'ATI 3 (ora SUB AMBITO 3 dell'AURI).
- 26.3 Il titolare dell'attività dovrà adottare tutte le cautele necessarie ad evitare sversamenti di olii e carburanti, nella fase di cantiere. Si dovranno rispettare tutte le norme europee, nazionali e regionali vigenti in materia di tutela delle acque. In particolare è obbligatorio il rispetto:
- delle disposizioni di cui all'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii.;
 - e della D.G.R. n. 424 del 24 aprile 2012 ss.mm.ii., relativa alle direttive regionali per gli scarichi delle acque reflue.
- 26.4 Nei comparti numero 5 e 85 le superfici coperte e/o impermeabili (pavimentazioni non permeabili), ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 33 delle NTA del PTCP, non dovranno essere complessivamente superiori al 50% del terreno a disposizione. Per gli altri comparti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 del r.r. 2/2015.
- 26.5 In fase di progettazione degli interventi previsti dal Piano, dovranno essere prodotti specifici approfondimenti finalizzati ad avere una più dettagliata verifica del rapporto visivo, ed impatto che le nuove costruzioni avranno con il paesaggio circostante. Nello specifico si dovranno produrre nuovi rilievi plano-volumetrici e sezioni quotate delle nuove strutture in progetto (edificio di ingresso per i servizi di accoglienza al Parco archeologico; padiglione di copertura per la protezione e presentazione dei reperti; P.U.C. relativo all'ex Centro fiera; area ambito 2B ex. Umbria Cuscinetti; nuova recinzione perimetrale, polo sportivo), per avere un quadro effettivo delle altezze, volumetrie e materiali impiegati e per salvaguardare i coni visuali e le prospettive dal paesaggio limitrofo. Qualora lo studio dovesse evidenziare un forte impatto legato alla visibilità delle opere, dovranno essere elaborate soluzioni al fine di schermare le stesse dai punti maggiormente sensibili.
- 26.6 In fase di attuazione delle previsioni di piano, relativamente ai parcheggi da realizzare rispettivamente nei comparti numero 2 e 3b , 45 e 18 , 46 e 45, (per le motivazioni indicate nell'elaborato "Rapporto preliminare ambientale – Integrazione 1"), occorre valutare il possibile reciproco effetto di cumulo secondo le procedure indicate D.M. 30 marzo 2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. In caso di superamento delle soglie di cui al punto 7.b, ultimo periodo dell'allegato IV parte II

D.Lgs. 152/06, il progetto dei parcheggi relativi a tali comparti dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'art. 7Bis, co. 3, ultimo periodo del D. Lgs. 3 aprile 2006, nr. 152.

- 26.7 Relativamente alle opere di nuova edificazione o che comportino scavi nelle aree al di fuori del vincolo archeologico, in fase di progettazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, co. 1 del D.Lgs. 50/2016.
- 26.8 Nel comparto 46 dovrà essere previsto l'inserimento di spazi di socialità e di uso collettivo.⁶³
- 26.9 Per la realizzazione dei parcheggi pubblici non ancora attuati degli ambiti 2, 3a e 3b si dovranno prevedere materiali drenanti o l'utilizzo di moduli per l'inerbimento della superficie.⁶⁴
- 26.10 Le specie vegetali di nuova piantumazione dovranno essere autoctone e coerenti con le caratteristiche ecologiche dell'area di intervento.⁶⁵

31/01/2019

La responsabile della progettazione del piano

T.P.O "Coordinamento della progettazione urbanistica"
arch. Anna Conti



¹ Comma aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del regolamento regionale n. 2/2015.

² Comma aggiornato a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 1 del 21 gennaio 2015.

³ comma introdotto a seguito delle controdeduzioni all'osservazione n. 20b

⁴ comma introdotto a seguito delle controdeduzioni all'osservazione n. 20b

⁵ articolo così modificato a seguito delle controdeduzioni all'osservazione n. 20b

⁶ comma aggiornato con l'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015

⁷ comma aggiornato con l'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015

⁸ ultimo e penultimo periodi aggiunti a seguito delle controdeduzioni all'osservazione n. 20b

⁹ comma modificato a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015

¹⁰ Periodo aggiunto a seguito delle controdeduzioni all'osservazione n. 20b

¹¹ correzione di un mero errore materiale determinato dall'utilizzo della funzione "copia-incolla", per l'inserimento della campitura del comparto 63, nella legenda dell'elaborato n. 3.

¹² correzione di un mero errore materiale determinato dall'utilizzo della funzione copia incolla per l'inserimento della campitura del comparto 74, nella legenda dell'elaborato n. 3. Per tale motivo è stata invertita la classificazione del comparto 74 con quella del comparto 75.

¹³ correzione di un mero errore materiale determinato dall'utilizzo della funzione copia incolla per l'inserimento della campitura del comparto 75, nella legenda dell'elaborato n. 3. Per tale motivo è stata invertita la classificazione del comparto 75 con quella del comparto 74.

¹⁴ comma introdotto a seguito delle controdeduzioni all'osservazione 2b.

¹⁵ comma introdotto a seguito delle controdeduzioni all'osservazione 14b.

¹⁶ periodo aggiunto a seguito delle controdeduzioni 3

¹⁷ lettera aggiunta a seguito delle controdeduzioni all'osservazione n. 20b.

- ¹⁸ comma aggiunto a seguito dell'acquisizione dei pareri espressi dalla Società TERNA AOT Roma (protocollo n. 24496 del 13/05/2015) e dalla Società Rete Ferroviaria Italiana (protocollo n. 38403 del 20/07/2015)
- ¹⁹ Comma aggiunto a seguito dell'acquisizione del parere espresso dalla direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria (protocollo n. 58655 del 14/11/2014).
- ²⁰ Vedi nota 9.
- ²¹ Vedi nota 9.
- ²² Comma così modificato a seguito delle controdeduzioni all'osservazione n. 20b.
- ²³ Comma inserito dopo l'acquisizione del parere espresso dalla VUS S.p.a. (protocollo n. 26421 del 21/05/2015).
- ²⁴ Vedi nota 13.
- ²⁵ Si richiamano alcune delle normative nazionali di riferimento:
- Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante "*Testo unico delle Leggi Sanitarie*"
 - decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante "*Regolamento di Polizia mortuaria*", e successive modificazioni ed integrazioni
 - circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 (*pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 158 in data 8 luglio 1993*)
- ²⁶ Si richiamano alcune delle normative regionali di riferimento:
- legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (artt. 24 e 26), recante "*Norme per l'attività edilizia*", e successive modificazioni ed integrazioni
 - legge regionale 21 luglio 2004, n. 12, recante "*Norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali*"
- ²⁷ Periodo aggiunto a seguito delle controdeduzioni all'osservazione n. 20b.
- ²⁸ Comma aggiunto con l'acquisizione del parere rilasciato dalla VUS S.p.a. protocollo n. 26421 del 21/05/2015.
- ²⁹ Comma aggiunto a seguito del parere espresso dalla VUS S.p.a. in data 17/02/2016.
- ³⁰ Comma così modificato a seguito delle controdeduzioni all'osservazione n. 20b.
- ³¹ Comma aggiunto dopo l'acquisizione del parere (protocollo n. 84530 del 25/06/2015) rilasciato dal dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL Umbria 2 e successivo chiarimento con e-mail del 22 marzo 2016.
- ³² Comma aggiunto a seguito dell'acquisizione del parere espresso dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria (protocollo MBAC-SBAP-UMB AOT 16907 del 04/09/2014).
- ³³ Comma aggiunto a seguito dell'acquisizione del parere della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria (protocollo n. 58655 del 14/11/2014).
- ³⁴ Comma aggiunto con l'acquisizione del parere rilasciato dalla VUS S.p.a. protocollo n. 26421 del 21/05/2015.
- ³⁵ Comma aggiunto dopo l'acquisizione del parere espresso dalla società Rete Ferroviaria Italiana (protocollo n. 38403 del 20/07/2015).
- ³⁶ Comma aggiunto a seguito dell'acquisizione del parere rilasciato dalla VUS S.p.a. il 17 febbraio 2016.
- ³⁷ Comma aggiunto a seguito dell'acquisizione del parere rilasciato dalla VUS S.p.a., protocollo n. 26421 del 21/05/2016.
- ³⁸ Comma così modificato a seguito delle controdeduzioni all'osservazione n. 15b.
- ³⁹ Comma così modificato a seguito delle controdeduzioni all'osservazione n. 15b.
- ⁴⁰ Comma così modificato a seguito delle controdeduzioni all'osservazione n. 15b e a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2018.
- ⁴¹ Comma aggiunto a seguito dell'acquisizione del parere rilasciato dalla VUS S.p.a. (protocollo n. 26421 del 21/05/2015).
- ⁴² Vedi nota 29.
- ⁴³ Comma così modificato a seguito delle controdeduzioni all'osservazione n. 15b.
- ⁴⁴ Comma così modificato a seguito delle controdeduzioni all'osservazione n. 15b.
- ⁴⁵ Comma così modificato a seguito delle controdeduzioni all'osservazione n. 15b.
- ⁴⁶ limite di altezza modificato a seguito delle controdeduzioni 3
- ⁴⁷ Comma così modificato a seguito delle controdeduzioni all'osservazione n. 15b.
- ⁴⁸ Comma così modificato a seguito delle controdeduzioni all'osservazione n. 15b.
- ⁴⁹ Articolo così modificato a seguito delle controdeduzioni all'osservazione n. 20b.
- ⁵⁰ Comma inserito a seguito del parere espresso dalla VUS S.p.a. (protocollo n. 26421 del 21/05/2015).

⁵¹ Le lettere a, b, e c del comma 6, articolo 19 sono state inserite dopo l'acquisizione del parere espresso dalla Provincia, Area Ambiente e Territorio, Servizio Difesa e Gestione Idraulica, Ufficio Dighe e P.A.I. (protocollo di arrivo n. 20935 del 28/04/2015). Lo studio idraulico di cui alla lettera b1 è stato disposto anche a seguito del parere geologico espresso dalla C.C.Q.A.P. il 30/03/2016.

⁵² La lettera d del comma 6, articolo 19 è stata aggiunta a seguito dell'acquisizione del parere della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria (protocollo n, 58655 del 14/11/2014).

⁵³ Comma inserito a seguito del parere espresso dalla Rete Ferroviaria Italiana, protocollo di arrivo 38403 del 20/07/2015.

⁵⁴ Articolo inserito a seguito del parere espresso dalla Società TERNA S.p.a. (protocollo di arrivo 24496 del 13/05/2015).

⁵⁵ Articolo inserito a seguito del parere espresso dalla Società Rete Ferroviaria Italiana, protocollo di arrivo 38403 del 20/07/2015.

⁵⁶ Articolo aggiunto a seguito del parere geologico espresso dalla Commissione Paesaggio e Qualità Architettonica (C.C.Q.A.P.) del 30/03/2016.

⁵⁷ Articolo così modificato a seguito delle controdeduzioni all'osservazione n. 20b.

⁵⁸ Articolo aggiunto a seguito del parere espresso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria (protocollo n, 58655 del 14/11/2014).

⁵⁹ Comma così modificato a seguito delle controdeduzioni alle prescrizioni impartite dalla Regione dell'Umbria con determinazione dirigenziale n. 5502 del 06/06/2017, adottata dal servizio "Valutazioni Ambientali, Sviluppo e sostenibilità ambientale".

⁶⁰ Vedi nota 38.

⁶¹ Articolo aggiunto a seguito del parere espresso dal Servizio Ambiente del Comune di Foligno il 24 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 28, comma 10 della Legge Regionale 1/2015.

⁶² Articolo aggiunto a seguito delle controdeduzioni alle prescrizioni impartite dalla Regione dell'Umbria con determinazione dirigenziale n. 5502 del 06/06/2017, adottata dal servizio "Valutazioni Ambientali, Sviluppo e sostenibilità ambientale".

⁶³ Comma aggiunto a seguito delle controdeduzioni 3

⁶⁴ Comma aggiunto a seguito delle controdeduzioni 3

⁶⁵ Comma aggiunto a seguito delle controdeduzioni 3